Copia

Comune di Arquata Scrivia
Provincia di Alessandria

P.za S. Bertelli, 21 – 15061 Arquata Scrivia Tel 0143-600411 - Fax 0143-600417
Codice Fiscale: 00274600063
P.E.C.: comune.arquatascrivia.al@legalmail.it

Servizio SEGRETARIO COMUNALE
Determinazione n.397 del 15/09/2026

N. per servizio 8

OGGETTO: P.E.O. Progressioni Economiche Orizzontali ANNO 2024 - GRADUATORIE PROVVISORIE. APPROVAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
- gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, relativi ai Responsabili dei Servizi;
- gli artt.169 e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, relativi alla gestione del bilancio;
- lo Statuto del Comune;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- l'art. 163 comma 3 del D.Lgs nr. 267/2000.

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto.

VISTE le deliberazioni della Giunta comunale:
- n. 36 in data 30/04/18 ad oggetto "Riorganizzazione servizi comunali – determinazioni;
- n. 42 in data 16/05/19 ad oggetto "Riorganizzazione servizi comunali–ulteriori determinazioni.

ATTESA la propria competenza ai sensi:
- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del Decreto Sindacale n. 14 in data 15/09/2026 di conferimento incarico di Elevata Qualificazione Responsabilità del servizio.
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente (adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 22/01/1999 n. 7 e ss.mm.ii).

ATTESTATA la regolarità amministrativa della procedura seguita ai sensi e per gli effetti del "Regolamento controllo interno di gestione e regolarità delle procedure amministrative" adottato con D.C.C. n. 2 del 31/01/2013.

DATO ATTO che:
- con verbale di deliberazione n. 6 in data 06/03/2026 il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026/2028.
- con verbale di deliberazione n. 18 in data 31/03/2026 la Giunta comunale ha approvato il P.E.G. Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028.

VISTO il testo unico (D.Lgs 267/2000 e s.m.i.).

DATO ATTO altresì:

– della conformità del presente provvedimento con gli atti d'indirizzo politico-gestionale con particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d'attribuzione del finanziamento di cui sopra;

– che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Premesso che con determinazione n. 120/2026 adottata in data 23/03/2026 dal segretario generale reggente ad oggetto; «APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI (PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI) ALL'INTERNO DELLE AREE PER L'ANNO 2024" sono state indette le selezioni riservate al personale dipendente a tempo indeterminato per l'applicazione dell'istituto della progressione economica all'interno dell'area di appartenenza per l'anno 2024.

Richiamati:

- **l'art. 23 del D.lgs. n. 150/2009** che stabilisce quanto di seguito: «*Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'art. 52, comma 1-bis., del D.lgs. 30/03/2001, n. 165, come introdotto dall'art. 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili*»;
- **l'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001**, come modificato dall'art. 62 del D.lgs. n. 150/2009, che, al comma 1-bis., stabilisce quanto di seguito: *«Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti».*

Considerato:

- **l'art. 12 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022** che ha disciplinato il nuovo sistema di classificazione del personale del comparto Regioni – Autonomie Locali – Classificazione, il quale stabilisce che: «*Il sistema di classificazione è articolato in quattro Aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali, denominate, rispettivamente:*
  - *Area degli Operatori;*
  - *Area degli Operatori esperti;*
  - *Area degli Istruttori;*
  - *Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.*

  Le aree corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie all'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative; esse sono individuate mediante le declaratorie definite nell'"Allegato A", che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento in ciascuna di esse.

  Al personale inquadrato nelle aree di cui al presente articolo viene attribuito il trattamento economico tabellare previsto nella "Tabella D" di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari)».
- **l'art. 14 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022 – *Progressioni economiche all'interno delle aree*** – il quale stabilisce che: «*Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più "differenziali stipendiali" di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun "differenziale stipendiale", da corrispondersi mensilmente per tredici*

mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area e sezione del sistema di classificazione, nell'allegata "Tabella A". La medesima tabella evidenzia, altresì, il numero massimo di "differenziali stipendiali" attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui permanga l'inquadramento nella medesima area. A tal fine si considerano i "differenziali stipendiali" conseguiti dall'entrata in vigore della presente disciplina fino al termine del rapporto di lavoro, anche con altro ente o amministrazione ove il dipendente sia transitato per mobilità.

L'attribuzione dei "differenziali stipendiali", che si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis., del D.gs. n. 165/2001, e non determina l'attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel "Fondo risorse decentrate" di cui all'art. 79, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati:

a) possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate. In sede di contrattazione integrativa, di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), tale termine può essere ridotto a 2 anni o elevato a 4. È inoltre condizione necessaria l'assenza, negli ultimi 2 anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa; laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall'esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura;

b) il numero di "differenziali stipendiali" attribuibili nell'anno per ciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), in coerenza con le risorse previste per la copertura finanziaria degli stessi;

c) non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale/dipendente per ciascuna procedura selettiva.

La progressione economica di cui al presente articolo è finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del "Fondo risorse decentrate" di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione) ed è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 2, lett. b). L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale sia stata prevista l'attribuzione della progressione economica all'interno dell'area».

- il vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – parte normativa, sottoscritto in data 12/01/2024, in applicazione del vigente C.C.N. L. Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022; nonché in particolare l'art.11, comma 15, del vigente C.C.I. dell'Ente.

Richiamati:

- la determinazione n. 175/2024 adottata dal Responsabile del servizio Finanziario in data 04/06/2024 ad oggetto «*Costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024»;*
- la determinazione n. 280/2024 adottata dal Responsabile del servizio Finanziario in data 08/08/2024 ad oggetto «*Fondo risorse decentrate anno 2024 – stabili e variabili di cui a Deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 29/07/2024»;*
- l'accordo sottoscritto dalla Delegazione Trattante di parte pubblica in data 31/12/2025, con cui si è provveduto alla destinazione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2025, ed è stato altresì concordato di stanziare la somma di € 7.600,00 per le progressioni economiche all'interno delle Aree del personale dipendente per l'anno 2024, sono così distribuite:
    - n. 2 differenziali stipendiali per l'area dei funzionari titolari di incarico di E.Q. € 3.200,00;
    - n. 5 differenziali stipendiali per l'area degli istruttori € 3.750,00;
    - n. 1 differenziali stipendiali per l'area degli operatori esperti € 650,00;

Dato atto che:

- l'avviso di selezione per l'attribuzione dei differenziali stipendiali 2024 stabiliva che le domande di partecipazione alla selezione dovevano essere presentate entro le ore 23:59:59 del 22/04/2026;
- che nel termine utile indicato nell'avviso sono pervenute al protocollo dell'Ente n. 27 domande di partecipazione da parte dei dipendenti del Comune di Arquata Scrivia per le selezioni per l'attribuzione dei differenziali stipendiali all'interno delle aree per l'anno 2024, contenenti le dichiarazioni del possesso dei requisiti previsti dal Contratto collettivo integrativi decentrato 2023-2025 parte normativa sottoscritto in data 12/01/2024;
- che i potenziali aventi diritto alla progressione per l'anno 2024 sono numero 28.

Richiamata la nota di chiarimento del P.d.C. - Dipartimento della Funzione Pubblica n.001140-P-08/1/2025, nonchè la giurisprudenza contabile e di legittimità in essa indicata espressamente, in ordine al calcolo della quota limite "non maggioritaria" (fino al 50%) della platea dei potenziali aventi diritto alla cosiddetta "P.E.O."

Rilevato che il servizio Segreteria – ufficio Personale ha verificato ed elaborato i dati contenuti nelle domande e, alla luce dell'esame e della valutazione delle istanze di partecipazione presentate da ciascun dipendente, ha provveduto, in esecuzione a quanto stabilito nel C.C.I. recepito dal bando di selezione, alla formulazione delle graduatorie per le aree indicate nell'accordo in sede di Delegazione Trattante, sottoscritto in data 31/12/2025;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 16/11/2022, la progressione economica di cui al presente articolo è finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo Risorse Decentrate di cui all'art. 79 (Fondo Risorse Decentrate: Costituzione) ed è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Evidenziato che:

- il numero dei differenziali stipendiali a bando sono inferiori al 50% dei dipendenti aventi diritto;
- come già esposto sopra, la somma stabilita in sede di contrattazione decentrata integrativa ammonta ad € 7.600,00 (oltre oneri riflessi ed IRAP, a carico Ente);
- la decorrenza delle stesse viene fissata al 1° gennaio 2024.

Tenuto conto che i requisiti di ammissione sono:

- di non essere stata/o sottoposta/o, nel biennio precedente all'anno oggetto della selezione, a sanzioni disciplinari superiori alla multa;
- di aver conseguito almeno tre valutazioni individuali;
- di non avere beneficiato negli ultimi tre anni di alcuna progressione economica;

Tenuto conto che l'Avviso Pubblico per l'attribuzione delle Progressioni Economiche all'interno delle aree di appartenenza, approvato con Determinazione summenzionata n. 120/2026 adottata in data 23/03/2026, prevede espressamente, al punto sub. 5 che possono partecipare alle selezioni per le progressioni per l'attribuzione della posizione economica superiore i lavoratori in servizio a tempo indeterminato che:

- negli ultimi tre anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica;
- nel biennio precedente all'anno in cui è attivata la presente procedura non abbiano subito provvedimenti disciplinari superiori alla multa;
- abbiano conseguito almeno tre valutazioni individuali annuali presso l'Ente;

Ritenuto opportuno quindi procedere all'approvazione formale delle graduatorie provvisorie per le PEO - Anno 2024 per le seguenti aree:

1. area dei funzionari titolari di incarico di E.Q. (ex cat. D);
2. area degli istruttori (ex cat. C);
3. area degli operatori esperti (ex cat. B);

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147-bis., comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Visti:
- il d.lgs. n. 267/2000;
- il d.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto dell'Ente;

Atteso che il presente provvedimento:

- è conforme alla normativa di cui al d.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;
- non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla *privacy*, di cui al d.lgs. n. 196/2003.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 6-bis. della legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., così come aggiunto dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190 del 2012 non sussistono casi di conflitto d'interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento.

DETERMINA

1) **DI CONSIDERARE** la premessa narrativa motivazione di fatto e di diritto della presente determinazione;

2) **DI APPROVARE**, per quanto su esposto, le allegate graduatorie provvisorie, come da tabelle allegate alla presente determinazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale ed il relativo punteggio per il personale dipendente a tempo indeterminato delle seguenti aree:
   - area dei funzionari titolari di incarico di E.Q. (ex cat. D);
   - area degli istruttori (ex cat. C);
   - area degli operatori esperti (ex cat. B);

   relative alla selezione interna per le Progressioni Economiche Orizzontali - Anno 2024, dando atto che, in conseguenza di ciò, ai dipendenti utilmente collocati sarà attribuito il

passaggio al *"differenziale stipendiale"* da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, individuata, distintamente per ciascuna Area e sezione del sistema di classificazione, per tutto il periodo in cui permanga l'inquadramento nella medesima Area, con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 1° gennaio 2024 e che, pertanto, sarà liquidato e pagato all'avente diritto il beneficio economico con decorrenza a partire dall'01/01/2024;

3) **DI DISPORRE L'INVIO** del presente provvedimento al Responsabile del servizio Finanziario per il seguito degli adempimenti di competenza afferenti l'assunzione dei conseguenti impegni contabili.

4) **DI DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art.12 comma 10 del CCDI parte normativa 2023/2025 sottoscritto in data 12/01/2024 qui riportato: " I dipendenti interessati possono presentare motivata istanza di riesame in forma scritta all'Ufficio Personale e al Segretario Comunale, entro il termine di giorni dieci (10 giorni) dalla data di approvazione della/e graduatoria/e delle progressioni economiche. Il Segretario Comunale, con il supporto del Nucleo di Valutazione, esaminata l'istanza e verificati i relativi punteggi, provvede alla conferma o alla modifica della graduatoria. ricorso dinanzi all'autorità competente nei termini di legge.

5) **DI DARE ATTO** che resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di procedere all'annullamento o alla revoca d'ufficio del presente atto in autotutela, ai sensi degli artt. 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge n. 241/1990;

6) **DI COMUNICARE** l'adozione della presente determinazione a tutti i dipendenti dell'Ente, alle OOSS e alle RSU.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.:
– giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
oppure in alternativa:
– straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CLAUDIO GIUSEPPE MINISTERI

